

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
	27 novembre 2018	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

## della Commissione della gestione e delle finanze sulla questione dei rimborsi spese e dei diritti di carica dei Consiglieri di Stato e preavviso sulla pretesa di risarcimento contro i Consiglieri di Stato del deputato Matteo Pronzini dell'8 febbraio 2018

### 1. PREMESSA

Il collega Matteo Pronzini in data 8 febbraio 2018 ha proposto una pretesa di risarcimento che si fonda sull'art. 20a e seguenti della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

#### b) Pretesa verso l'agente pubblico I Competenza decisionale

**Art. 20<sup>1</sup>**La pretesa dell'ente pubblico contro l'agente è decisa e promossa dall'organo esecutivo.

<sup>2</sup>Tuttavia tale competenza spetta:

- al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell'ordine giudiziario;
- al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati.<sup>[6]</sup>

<sup>3</sup>Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.

#### II Informazione

**Art. 21<sup>1</sup>**L'ente pubblico deve informare immediatamente e in forma scritta l'agente pubblico del fatto che il danneggiato ha notificato una pretesa suscettibile di regresso, o ha introdotto l'azione.

<sup>2</sup>L'ente pubblico informa pure l'agente sulle eventuali trattative con il danneggiato e con ogni altro interessato.

#### c) Competenza giudiziaria

**Art. 22<sup>1</sup>**Per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico convenuto.<sup>[7]</sup>

<sup>2</sup>Per le azioni contro l'agente pubblico e di regresso tra enti pubblici è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>[8]</sup>

<sup>3</sup>...

#### d) Procedimento penale

**Art. 23<sup>1</sup>**In caso di procedimento penale, l'ente pubblico può costituirsi parte civile.

<sup>2</sup>Contro la decisione sul risarcimento l'agente pubblico e l'ente pubblico hanno diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale o dall'intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale.<sup>[10]</sup>

#### **e) Cognizione**

**Art. 24<sup>1</sup>**In un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.

<sup>2</sup>Nelle azioni di regresso dell'ente pubblico contro l'agente pubblico, il giudice non è vincolato dalla sentenza emanata nell'azione di risarcimento promossa dal danneggiato contro l'ente pubblico per quanto concerne l'apprezzamento della colpa.

#### **f) Perenzione dell'azione del danneggiato**

**Art. 25<sup>1</sup>**La responsabilità dell'ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica giusta l'art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato.

2...<sup>[11]</sup>

#### **g) Prescrizione dell'azione di regresso**

**Art. 26**Il diritto di regresso dell'ente pubblico contro un agente pubblico o contro un altro ente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l'organo competente a promuovere l'azione ha conosciuto il danno e l'autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che ha cagionato il danno.

#### **h) Prescrizione della pretesa di risarcimento**

**Art. 27**La pretesa di risarcimento dell'ente pubblico contro l'agente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l'organo competente a promuovere l'azione ha conosciuto il danno e l'autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che ha cagionato il danno.

#### **i) Sospensione**

**Art. 28<sup>1</sup>**I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per gli stessi fatti, a far tempo dell'apertura dell'inchiesta disciplinare, rispettivamente dalla costituzione di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.

<sup>2</sup>Di tali atti l'ente pubblico dà comunicazione all'agente pubblico, salvo ragioni particolari.

Il Segretario generale e il Consulente giuridico del Gran Consiglio hanno ricordato nel loro parere giuridico che, in base all'art. 13 della medesima legge, per l'avvio dell'azione risarcitoria, occorre provare "violazione dei doveri di servizio intenzionale o per colpa grave" da parte dei singoli consiglieri di Stato ed ex consiglieri di Stato. Sostenere la negligenza e la colpa grave appare una cosa esagerata e poco razionale: da parte dei consiglieri di Stato in carica e da parte degli ex consiglieri di Stato non vi è certamente mancanza intenzionale o colpa grave nell'aver incassato 300 franchi mensili di rimborso spese telefoniche (3'600 franchi annui) o una buona uscita di due mesi, emolumenti di portata molto limitata rispetto all'onorario di un consigliere di Stato, che sono stati introdotti dal Governo alla fine degli anni '90, senza base legale e poi divenute di uso generale.

#### **I Responsabilità dell'agente pubblico**

**Art. 13**L'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno che gli ha cagionato mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio.

## **2. CRONISTORIA E FATTI**

Per quanto riguarda la cronistoria e l'esposizione delle possibili vie di rimborso da seguire discusse in commissione si rimanda al Rapporto di maggioranza.

Come anticipato al punto 1 del presente Rapporto di minoranza si condivide, quanto proposto dalla maggioranza, di non dare seguito, per motivi giuridici e di logica, alla pretesa di risarcimento nella forma indicata dal deputato Matteo Pronzini.

Del rapporto di maggioranza non si condivide però la mancanza di indicazioni sulle richieste di rimborso, demandando le conclusioni unicamente alla discussione in Parlamento, senza permettere al legislativo di prendere una decisione chiara sugli scenari disegnati.

### **3. NEL MERITO**

Il termine assoluto di prescrizione per le azioni riguardanti la restituzione dell'indebito arricchimento è di 10 anni (art. 67 CO). Al di là della stretta legalità, riteniamo che si possa far riferimento a questo limite per affrontare la vicenda, almeno in termini di richiesta al Governo di porre fine alla questione restituendo quanto percepito senza legittima causa. Come qualsiasi impiegato che riceve 300 franchi di troppo, per fare gli interessi del Canton Ticino il Consiglio di Stato deve infatti sentire l'obbligo di richiedere indietro ai membri ed ex membri beneficiari, i soldi versati in eccesso senza sufficiente base giuridica, questo pur ammettendo la loro buona fede.

Tale richiesta può a nostro parere limitarsi agli ultimi 5 anni per i 300 franchi mensili a titolo di rimborso telefonico (prestazione ricorrente) e agli ultimi 10 anni per la differenza tra le due mensilità ricevute a fine mandato senza controprestazione e due mensilità di pensione (prestazione unica).

### **4. CONCLUSIONI**

Per parità di trattamento con i cittadini comuni, che si vedono in obbligo di restituire prestazioni cui non hanno diritto nel termine di 5 anni (prestazioni ricorrenti) o di 10 anni (prestazioni uniche), con il presente rapporto chiediamo pertanto al Gran Consiglio di decidere quanto segue:

1. si invita il Consiglio di Stato a chiedere ai membri del Governo beneficiari di restituire, limitatamente a 5 anni (fino a dicembre 2013), il rimborso spesa forfettario di 300 franchi mensili per spese di telefono.
2. si invita inoltre il Consiglio di Stato a richiedere la restituzione della differenza tra le due mensilità di stipendio pieno senza controprestazione e due mensilità di pensione ai consiglieri di Stato beneficiari che hanno lasciato la carica nel 2011 e nel 2015.
3. riesaminare la risoluzione governativa n. 6840 del 23 dicembre 2013, mediante la quale il CdS ha deciso, a far tempo dal 1° gennaio 2014, un aumento, nella misura del 4%, dello stipendio (classe speciale) del già Cancelliere Giampiero Gianella con l'invito di richiedere la restituzione di quanto percepito in assenza di una base legale.
4. si respinge la pretesa di risarcimento avanzata da Matteo Pronzini visto che è probabile che in questo caso non vi sia violazione intenzionale dei doveri di servizio o colpa grave da parte dei membri del Governo.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Henrik Bang, relatore

Bignasca - Dadò - Durisch - Garobbio